

ALLEGATO A

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE

1. Controllo e vigilanza ambientale:

- a) sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco", ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici, geologici, idrogeologici, biologici, di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale;
- b) controlli inerenti le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale anche in rapporto a fattori causali quali quelli geologici ed antropici;
- c) controlli elettromagnetismo;
- d) controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, delle aree Rete Natura 2000, dell'ambiente marino e costiero e più in generale sul rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di VIA o di screening;
- e) verifica della congruità e della efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale con particolare attenzione alle misure atte alla salvaguardia ed alla bonifica del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;
- f) attuazione delle attività di controllo nell'ambito delle attività estrattive;
- g) controlli della stabilità dei versanti, del dissesto idrogeologico, della costa alta e dell'erosione degli arenili.

2. Gestione amministrativa delle attività del CFMI-PC concernenti:

- a) gestione della rete di rilevamento meteoidrologico su territorio regionale; (29)
- b) previsione metereologica su territorio regionale;
- c) gestione dei sistemi informatici e informativi necessari per l'acquisizione, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati e dei modelli meteoidrologici; (31)
- d) elaborazioni meteoclimatiche e diffusione dei dati rilevati e degli annali idrologici;
- e) previsione e gestione del rischio meteoidrologico nel caso di eventi estremi secondo procedure condivise con la competente struttura della Regione Liguria.

3. Supporto tecnico – scientifico in materia di VIA e di VAS e di Valutazione di incidenza di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti e in genere nel campo ambientale e della difesa del suolo di competenza regionale. (25)

4. Gestione delle emergenze ambientali:

- a) servizio di pronta disponibilità per interventi necessari per eventi imprevisti che possono arrecare un danno ambientale o sanitario;
- b) collaborazione in caso di necessità con le strutture regionali e locali competenti in materia di protezione civile;
- c) identificazione degli agenti inquinanti nelle diverse matrici ambientali, alimentari e biota con misure in situ e/o in laboratorio;
- d) valutazione di presenza e diffusione dei contaminanti ai fini della individuazione delle zone di contaminazione e di hot spot;
- e) partecipazione ai piani provinciali di Difesa Civile (NBCR);
- f) partecipazione a piani di emergenza per eventi di carattere radiologico, chimico.

5. Gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale:

- a) gestione rete ondametrica regionale;
- b) gestione Osservatorio Corpi idrici;
- c) lettura strumentale e manutenzione rete di monitoraggio REMOVER;
- d) gestione catasto dei rifiuti;
- e) gestione catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- f) gestione catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico e degli elettrodotti;
- g) raccolta sistematica anche su supporto informatico dei dati relativi alla situazione ambientale e meteoidrologica comprensiva dei dati quantitativi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei, comprese le acque marine e costiere, del suolo naturale e contaminato, ed elaborazione degli annali idrologici; (32)
- h) gestione reti monitoraggio qualità aria;

i) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione.

i bis) gestione dell'Osservatorio regionale della biodiversità (26)

6. Gestione delle prestazioni analitiche e laboratoristiche:

a) analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborazione delle misure effettuate;

b) campionamenti ed analisi finalizzati alla tutela dell'ambiente fisico e degli ecosistemi;

c) applicazione dei criteri di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità stabiliti dalla normativa statale;

d) adozione delle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio;

e) controlli analitici di tipo chimico, fisico, microbiologico e radiometrici sulle diverse matrici ambientali;

f) controlli analitici di elevata specializzazione su specifici inquinanti come amianto, microinquinanti, pesticidi;

g) controllo analitico delle acque destinate al consumo umano, delle acque di balneazione, degli alimenti e dei materiali che vengono in contatto con gli alimenti anche in riferimento all'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati.

7. Compiti di educazione ambientale:

a) raccolta dei dati ambientali in possesso di ARPAL e loro pubblicizzazione, secondo le modalità ed i tempi concordati con la Regione, anche in forma di sintesi, modelli e statistiche, alle diverse tipologie di utenza, da effettuarsi tramite l'URP e il Centro di documentazione ambientale, da aprirsi alla pubblica fruizione;

b) elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale e loro diffusione;

c) relazione annuale sui controlli effettuati.

c bis) Omissis (28)

8. Attività relative alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro.

Ambienti di lavoro:

supporto tecnico specialistico alle funzioni delle ASL in materia impiantistica ed antiinfortunistica che si avvalgono di ARPAL per l'espletamento delle omologazioni di impianti elettrici con pericolo di esplosione/direttiva ATEX e per le verifiche periodiche di cui all'articolo 71 del d.lgs. 81/2008, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011. (27)

Ambienti di vita:

funzioni di vigilanza e controllo in materia impiantistica ed infortunistica in ambienti di vita con riguardo all'espletamento delle verifiche periodiche su impianti termici ed a pressione di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93 (attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) ed al decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 (regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del d.lgs 25 febbraio 2000 n. 93).

- (25) Punto già modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.
- (26) Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.
- (27) Capoverso così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.
- (28) Lettera inserita dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e soppressa dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.
- (29) Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.
- (30) Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.
- (31) Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.
- (32) Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.